

GLI INTERESSI DI MORA « AUTOMATICI »: *RATIO LEGIS* ED IMPLICAZIONI DI BILANCIO E FISCALI

SOMMARIO: **1.** Premessa. — **2.** La *ratio* della Direttiva 2000/35/CE. — **3.** Il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. — **4.** Le implicazioni di bilancio e fiscali. — **5.** (*segue*) Le implicazioni di bilancio e fiscali: l'imputazione del pagamento del debitore. — **6.** Conclusioni.

1. Premessa. — Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, in data 29 giugno 2000, hanno emanato la Direttiva 2000/35/CE con la quale hanno stabilito che all'inosservanza dei termini di pagamento consegue la decorrenza automatica degli interessi⁽¹⁾.

La Direttiva in questione è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: l'8 agosto 2000. Il suo recepimento da parte di tutti gli Stati membri era previsto dovesse avvenire anteriormente all'8 agosto 2002.

In Italia l'attuazione della Direttiva è avvenuta con l'emissione del d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 (entrato in vigore il 7 novembre 2002) ed applicabile ai contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002.

2. La *ratio* della direttiva 2000/35/CE. — La Direttiva comunitaria in questione è l'epilogo di un annoso problema inerente i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, da intendersi questi sia in termini di scadenze di

(1) V. G.U.C.E. dell'8 agosto 2000, n. L. 200, pp. 35-38.

pagamento « lontane » nel tempo, sia in termini di mancato rispetto delle scadenze contrattualmente previste per il pagamento. Invero, a detto problema la Commissione europea aveva già cercato di dare soluzione il 12 maggio 1995 con l'adozione di una Raccomandazione concernente proprio i termini di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽²⁾.

Da una ricerca effettuata in relazione all'anno 1996 ⁽³⁾, pubblicata a cura della Commissione Europea ed intitolata « *Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali* » ⁽⁴⁾, è risultato che in Europa un'insolvenza su quattro è imputabile a ritardi nei pagamenti (cui poi conseguono, ogni anno, tra gli altri, la perdita di 450.000 posti di lavoro ed il mancato pagamento di debiti per un valore di 23,6 miliardi di euro), che i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ammontano, in valore assoluto, a circa 90 miliardi di euro all'anno ed in termini di interessi persi a 10,8 miliardi di euro. Il termine medio di pagamento è risultato di circa 39 giorni, mentre l'effettivo tempo di pagamento medio di circa 54 giorni; ciò significa che, rispetto a quanto contrattualmente previsto, i pagamenti vengono effettuati mediamente con 15 giorni di ritardo, pari, in termini percentuale, ad una dilazione ulteriore del 38% rispetto a quella concordata originariamente.

Le cifre sopra esposte, tuttavia, rappresentano la media europea; tra i diversi Stati membri vi sono invece differenze non certo irrilevanti, sia in relazione ai termini di pagamento che ai ritardi di pagamento. Infatti, tra il termine medio di pagamento più lungo (Grecia, circa 75 giorni) e quello più breve (Finlandia, circa 18) vi è una differenza pari a 57 giorni; tra i ritardi medi di pagamento (o, meglio, i tempi medi effettivi di pagamento) più lunghi (Grecia, circa 94

⁽²⁾ V. G.U.C.E. n. L 127 del 10 giugno 1995, p. 1.

⁽³⁾ La ricerca aveva lo scopo valutare gli effetti prodotti dalla Raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995.

⁽⁴⁾ V. G.U.C.E. n. C 216 del 17 luglio 1997, p. 10.

giorni) e quelli più brevi (Norvegia, circa 27) vi è una differenza pari a 67 giorni⁽⁵⁾.

La giustificazione di siffatta situazione di diversità tra i diversi Stati membri in relazione sia ai termini di pagamento che ai ritardi di pagamento sembrerebbe, secondo quanto riportato nella Relazione, riconducibile a tre fattori principali: alle condizioni di applicazione delle penali per i ritardi, ai mezzi di pagamento utilizzati ed ai fattori culturali⁽⁶⁾.

Alla luce dei risultati della ricerca effettuata la Commissione è quindi giunta alla conclusione che in Europa è chiaramente evidente la mancanza di uniformità nei termini di pagamento, che in taluni Stati membri detti termini differiscono notevolmente dalla media comunitaria e che vi è una non certo irrilevante tendenza, con picchi non trascurabili in taluni Stati membri, a effettuare i pagamenti successivamente alla loro scadenza naturale/contrattuale.

Il divario, in relazione ai termini di pagamento, tra gli Stati membri dell'Unione europea ed il problema generalizzato (più o meno accentuato in taluni di questi) del ritardo nei pagamenti, secondo la Commissione, costituisce un limite alle transazioni commerciali nel mercato interno; ciò in contrasto con l'articolo 14 del Trattato, secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le

⁽⁵⁾ Tuttavia, preme precisare che l'esame congiunto di questi due termini di pagamento in relazione a ciascuno Stato membro mostra come i paesi ove i ritardi di pagamento (o, meglio, i tempi effettivi di pagamento) si discostano maggiormente, sia in valore assoluto che in percentuale, dai termini di pagamento contrattualmente previsti sono il Portogallo (42 giorni, pari all'86% del termine contrattualmente previsto), l'Italia (22 giorni, pari al 34%) e la Grecia (19 giorni, pari al 25%).

⁽⁶⁾ In relazione alla questione delle condizioni di applicazione delle penali per i ritardi risulta, infatti, che i paesi con i termini di pagamento più brevi fanno uso di penali molto rigide e quindi dissuasive.

In relazione alla questione dei mezzi di pagamento dalla Relazione risulta che in alcuni Stati membri i pagamenti vengono effettuati molto rapidamente (sostanzialmente utilizzando i bonifici bancari), mentre in altri sono usualmente eseguiti tramite assegno o cambiale.

proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne (7). La Commissione ritiene, ancora, che l'applicazione di norme/condizioni sostanzialmente diverse tra le operazioni interne e quelle transfrontaliere comporterà la creazione di distorsioni della concorrenza (8).

Il legislatore comunitario, preso atto della necessità di eliminare tali divari tra gli Stati membri in relazione ai termini di pagamento e di « lottare » contro i ritardi di pagamento, ha ritenuto di meglio (9) realizzare tali obiettivi emanando una specifica Direttiva.

La *ratio* della Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 risiede quindi nella necessità di favorire lo svolgimento delle attività economiche nel mercato comunitario (ovvero sia tra le imprese dei diversi Stati membri, sia tra le imprese di un medesimo Stato membro) attraverso la riduzione dei lunghi termini di pagamento, l'omogeneizzazione degli stessi e, soprattutto, disincentivando/combattendo i ritardi di pagamento, ritardi che risultano notevolmente onerosi in particolare per le imprese di piccole e medie dimensioni.

(7) È indubbio che meno vengono rispettati i termini di pagamento, accumulando in talune situazioni ritardi anche notevoli, maggiori sono i costi ed i rischi a cui un'impresa va incontro ed a cui deve far fronte.

(8) Chi opererebbe in un mercato ove i termini di pagamento sono molto lunghi rispetto ai propri e, soprattutto, ove oltre alla « lunghezza » di questi vi è una tendenza non trascurabile ad effettuare in ritardo i pagamenti? Forse vi opererebbero solo le imprese più « forti », che riescono ad imporre le proprie condizioni a prescindere dal mercato in cui operano; purtroppo, una siffatta situazione non potrebbe che essere e rimanere espressione di una distorsione della concorrenza a cui il legislatore comunitario doveva porre rimedio.

(9) « Meglio » in quanto, in primo luogo, come detto, già aveva tentato di porre rimedio adottando una Raccomandazione (v. nota 2) ed in secondo luogo perché se avesse lasciato libera iniziativa agli Stati membri questi, ragionevolmente (v. punto 12 dei considerando della Direttiva in questione), non avrebbero adottato provvedimenti tempestivi e tra loro uniformi tali da appianare il divario in questione e porre un punto fermo alla lotta contro i ritardi di pagamento.

3. Il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. — Il Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, di attuazione in Italia alla Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000, statuisce che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori nel caso in cui il debitore non rispetti i termini contrattuali o legali di pagamento.

Prima di entrare nel vivo della trattazione occorre delineare l'ambito di applicabilità del decreto in questione.

Il d.lgs. n. 231/2002 statuisce espressamente⁽¹⁰⁾ che lo stesso è applicabile « *ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale* », ove per transazione commerciale deve intendersi⁽¹¹⁾ « *il contratto, comunque denominato, tra imprese*⁽¹²⁾ *ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni*⁽¹³⁾, *che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo* ». Di contro, stabilisce⁽¹⁴⁾

⁽¹⁰⁾ V. art. 1, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 231/2002.

⁽¹¹⁾ V. art. 2, comma 1, lett. a).

⁽¹²⁾ All'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto il legislatore ha chiarito con precisione che per « *impresa* » (o, meglio, per « *imprenditore* ») deve intendersi « *ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione* ». Pertanto, le disposizioni contenute nel decreto riguardano le imprese, i professionisti (salvo non sia già vigente una normativa nazionale più vantaggiosa), gli artigiani, i commercianti, produttori e distributori, ma non i privati (i rapporti tra questi e gli « *imprenditori* » continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui all'art. 1224 del codice civile, nonché da specifiche previsioni contrattuali stipulate tra gli stessi).

⁽¹³⁾ Le « *pubbliche amministrazioni* » cui si riferisce il disposto in questione sono, ai sensi della lett. b) del medesimo comma 1 dell'art. 2, « *le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici* ».

⁽¹⁴⁾ V. art. 11, comma 1 ed art. 1, comma 2.

che le disposizioni in esso contenute non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, nonché per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, richieste di interessi inferiori a 5 euro⁽¹⁵⁾ e pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. Ancora, il d.lgs. n. 231/2002, all'art. 2, stabilisce che gli interessi di mora non sono dovuti qualora il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Veniamo ora alla trattazione delle diverse questioni concernenti l'applicazione concreta del decreto in questione.

Decorrenza degli interessi. — Il d.lgs. n. 231/2002, all'art. 4, comma 1, stabilisce che gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Qualora il termine non sia stato stabilito nel contratto questi (ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4) decorrono, sempre automaticamente, alla scadenza, a seconda delle diverse fattispecie, del trentesimo giorno dalle seguenti date (identificate dal legislatore quali « *termini legali* »):

1) dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore;

2) dalla data di ricevimento di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente a quello della fattura di cui al p.to precedente;

⁽¹⁵⁾ In relazione a detta ipotesi di inapplicabilità si osserva che al tasso attualmente applicabile ai fini della determinazione degli interessi di mora, che, come si vedrà più oltre, secondo il decreto in questione sarebbe pari al 9,75%, per giungere a determinare una richiesta di siffatto ammontare (euro 5 di interessi di mora) basterebbe ritardare anche di un solo giorno il pagamento di una somma non certo così rilevante come quella di euro 18.718. Pertanto, a tale tasso e alla luce di detto limite ai fini della inapplicabilità del decreto in questione, fatte salve le altre condizioni di inapplicabilità, lo stesso sembrerebbe sostanzialmente sempre applicabile.

3) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando:

a) non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento di cui ai p.ti 1. e 2.;

b) la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento di cui ai p.ti 1. e 2. sia anteriore (a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi);

4) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora questa sia successiva alla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento di cui ai p.ti 1. e 2.

In deroga a quanto sopra esposto (e previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 4), il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili⁽¹⁶⁾, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo a tale termine (e quindi dal sessantunesimo giorno); ciò qualora non sia stato stabilito diversamente tra le parti⁽¹⁷⁾.

Il disposto normativo di cui sopra pone in evidenza come il legislatore abbia non solo fissato la data da cui de-

⁽¹⁶⁾ « Il Ministero ha anticipato l'intendimento di presentare a breve la bozza di decreto ministeriale di definizione dei prodotti alimentari deteriorabili (ex art. 2, comma 1, lett. f), condizione questa preliminare per poter procedere poi all'eventuale preparazione e sottoscrizione degli accordi settoriali » (v. Confindustria, Circolare n. 17326 del 29 novembre 2002).

⁽¹⁷⁾ Preme sottolineare che ciò che può essere oggetto di una qualche (in quanto comunque sottoposta a determinati limiti) libera pattuizione concerne esclusivamente il termine di pagamento dei sessanta giorni e non il termine da cui decorrono gli interessi moratori, che resta sempre fissato nel giorno successivo a quello di pagamento stabilito o dalla legge o dalle stesse parti nel contratto.

corrono automaticamente gli interessi di mora (giorno successivo alla scadenza del pagamento), ma ha anche fissato i termini (massimi) di pagamento qualora le parti non abbiano previsto alcunché. In altre parole, se nulla è stato stabilito dalle parti nel contratto il termine di pagamento è fissato dallo stesso legislatore nel trentesimo giorno successivo alle date stabilite al comma 2 dell'art. 4 sopra esposte. Conseguentemente, il ricevimento di una fattura non riportante alcuna scadenza di pagamento (e ben inteso senza che le parti abbiano stabilito alcunché in relazione al termine di pagamento, né nel contratto, né verbalmente) e che sino ad oggi era ragionevole ritenere fosse da pagare « a vista » diviene legittimamente pagabile a 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa ovvero, se successiva, a 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione di servizio (18). Purtuttavia, è ragionevole ritenere che se la data di ricevimento delle merci e della prestazione di servizio è anteriore a quella di ricevimento della fattura (sempre nell'ipotesi in cui la fattura non riporti alcuna scadenza di pagamento) si debba tenere conto, ai fini della identificazione del termine di pagamento, della prima data, e cioè della data di ricevimento delle merci o della prestazione di servizio, e non della seconda (data di ricevimento della fattura); ciò in quanto si ricadrebbe nell'ipotesi prevista dalla norma dell'incertezza della data di ricevimento della fattura. Il disposto normativo stabilisce, infatti, che ai fini della individuazione della data a partire dalla quale iniziano a decorrere gli interessi moratori è necessario tenere conto della data di ricevimento della merce o della prestazione di servizio quando la data di ricevimento della fattura è incerta; ciò sia nel caso in cui la merce (od il servizio) venga ricevuta

(18) Preme precisare che se sulla fattura, in relazione al termine di pagamento, vi è la dicitura « a vista » questo termine/scadenza rimane tale ed il termine di pagamento è proprio quello della data in cui il debitore prende visione/atto della fattura inviata dal creditore; gli interessi di mora decorreranno quindi dal giorno successivo a questo.

prima del ricevimento della fattura che nel caso in cui questa venga ricevuta successivamente al ricevimento della fattura. Pertanto, in termini concreti, quando la data di ricevimento della fattura non è certa e la merce o la prestazione del servizio sono già state ricevute il termine di pagamento (della fattura stessa) si « accorcia » rispetto all'ipotesi in cui la data di ricevimento della fattura sia certa.

Conseguentemente, poiché la data di ricevimento della fattura non può essere provata con certezza se non nei casi in cui questa sia stata consegnata *brevi manu* o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno⁽¹⁹⁾, e ciò usualmente non avviene, la data da prendere in considerazione ai fini della individuazione del termine dal quale iniziano a maturare gli interessi di mora sarà sostanzialmente sempre quella del ricevimento della merce ovvero della prestazione di servizio.

Ancora, in merito allo specifico disposto normativo concernente la decorrenza degli interessi moratori (art. 4, comma 2) preme rilevare che la Relazione di accompagnamento dello stesso precisa quanto segue: « *presupposto essenziale per la decorrenza del termine legale (ai fini della maturazione automatica degli interessi di mora) è il ricevimento di un fattura (ma, si osserva, anche di un avviso di fattura) o di una richiesta di pagamento, non avendo, al riguardo riproposto, la versione definitiva della direttiva, alcuna previsione in ordine alla fattispecie dell'assenza della fattura, pre-*

⁽¹⁹⁾ La consegna *brevi manu* (debitamente provata dalla firma del debitore, per avvenuta ricezione, sulla copia dello stesso documento consegnatogli) e quella a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno costituiscono gli unici mezzi (ordinari; non viene qui considerata un'eventuale consegna a mezzo messo comunale) che possano indiscutibilmente attestare la ricezione della fattura da parte del debitore. Altro mezzo potrebbe essere il telefax (a tutti gli effetti comunicazione legale, salvo disconoscimento del destinatario) o l'e-mail (meglio se con firma digitalizzata dell'emittente), ma è più difficile dimostrare che la fattura sia realmente giunta al destinatario avente titolo a riceverla ancorché vi sia il resoconto automatico di invio.

vista, invece, nella proposta di direttiva ». Ciò in quanto i termini legali di pagamento previsti dall'art. 4, comma 2, sono preliminarmente tutti strettamente correlati al ricevimento di una fattura o di una richiesta di pagamento e solo in subordine viene esaminato/preso in considerazione il fatto che la fattura sia stata ricevuta prima o dopo il ricevimento delle merci o delle prestazioni di servizi ovvero la data di ricevimento della stessa sia o non sia certa. Non si ritiene, comunque, che la questione possa far insorgere particolari problemi o non possa trovare facile soluzione dal momento che:

a) se vi sono accordi sottostanti in merito alla scadenza per il pagamento non dovrebbero esservi problemi circa l'individuazione della data da cui decorrono gli interessi di mora;

b) il creditore usualmente si premura di far pervenire e di accertare che sia pervenuta la fattura al proprio debitore ⁽²⁰⁾;

c) il debitore, ricevuta la merce (e di questo lo stesso, ragionevolmente, non dovrebbe avere dubbi), dovrebbe egli stesso premurarsi di accertare il ricevimento della fattura o di richiederne l'invio, non fosse altro per il fatto che secondo la normativa concernente l'IVA il soggetto passivo (debitore), trascorsi quattro mesi dal ricevimento della merce (e quindi dall'imputazione all'esercizio del costo di questa e del correlato debito per « fatture da ricevere »), deve provvedere, in luogo del soggetto attivo (creditore) nei confronti del quale poi si rivarrà, a versare egli stesso all'Erario l'imposta relativa alla merce acquistata ⁽²¹⁾.

⁽²⁰⁾ In relazione alla questione della certezza della data del ricevimento della fattura di cui al paragrafo precedente, si sottolinea che il creditore pur preoccupandosi dell'avvenuta ricezione della fattura certamente non certifica ovvero non prende formalmente atto della data in cui questa è stata ricevuta dal debitore e quindi la questione della certezza della data di ricezione della fattura ai fini della individuazione della data da cui iniziano a maturare gli interessi di mora rimane comunque aperta.

⁽²¹⁾ Art. 6, comma 8, lett. a, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Da quanto sopra esposto in merito alla questione della certezza del ricevimento della fattura, nonché della data in cui lo stesso è avvenuto, è ragionevole ritenere (e nello stesso tempo ci si augura che così avvenga) che d'ora innanzi si stabilisca sempre nei contratti (scritti) un termine di pagamento ovvero, qualora non vi sia alcun contratto scritto, sia indicato sulla fattura (documento recettizio) il termine di pagamento con almeno una clausola che « consolidi » il termine nel silenzio assenso del destinatario legittimato a riceverla al fine di evitare, in assenza di questo, di incorrere nel « dilemma » o, meglio (date le più onerose conseguenze), nel problema della individuazione della data certa di ricevimento della fattura (come detto, questa data, quando è certa e posteriore alla data di ricevimento della merce o della prestazione di servizio, è quella da considerarsi ai fini della individuazione del termine da cui decorrono gli interessi di mora).

Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, vi sarebbero talune questioni da illustrare ed approfondire in merito alla possibilità di pattuire specifici termini di pagamento cui si rimanda più oltre per una trattazione più completa ed in combinazione con quella concernente la possibilità di pattuire un saggio di interessi differente rispetto a quello stabilito dalla norma di legge.

La misura del saggio degli interessi. — Il d.lgs. n. 231/2002, all'art. 5, comma 1, statuisce che il saggio degli interessi, « salvo diverso accordo tra le parti, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuale ». In termini

concernente la « violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ».

concreti, il saggio degli interessi è pari al cosiddetto « *tasso di riferimento* » fissato dalla Banca centrale europea (Bce), espressione del costo del denaro nella zona euro, in vigore il primo giorno di calendario del semestre in cui iniziano a decorrere gli interessi moratori maggiorato di 7 punti percentuali (per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili detto tasso, *ex art. 4, comma 3*, è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali). Ciò vuol dire che, se nel corso del semestre in cui ci si trova al momento in cui iniziano a decorrere gli interessi di mora il tasso di riferimento varia (vuoi in aumento, vuoi in diminuzione rispetto al precedente tasso), si deve sempre e comunque tener conto del tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione, a nulla rilevando che, poniamo il caso, il giorno precedente la data da cui iniziano a decorrere gli interessi di mora il tasso di riferimento sia variato; si dovrà, pertanto, sempre tener conto di quello precedente ed in vigore il primo giorno di calendario del semestre in cui gli interessi di mora iniziano a maturare.

Il legislatore, nel medesimo comma 1 dell'art. 5, alla luce del fatto che il tasso di riferimento della Bce è variabile nel tempo (talvolta anche più volte in un breve arco temporale), ha poi stabilito che il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in cui iniziano a decorrere gli interessi di mora si applica per i successivi sei mesi. Conseguentemente, una volta stabilito quale sia il tasso di interesse applicabile in relazione al semestre in cui ci si trova nel momento dal quale iniziano a maturare gli interessi di mora, questo deve essere mantenuto sino all'ultimo giorno di calendario del medesimo semestre e varierà se e solo se il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre successivo è differente ⁽²²⁾.

⁽²²⁾ Nel corso di un semestre il tasso di riferimento può anche variare più volte ed il tasso in vigore il primo giorno del semestre succes-

Al fine di rendere più semplice l'individuazione o, meglio, la determinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del saggio degli interessi applicabile il legislatore italiano⁽²³⁾ ha previsto, al comma 2 del medesimo art. 5, che sia il Ministero dell'economia e delle finanze a dare notizia, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, del tasso di riferimento della Bce da considerare ai fini della determinazione di detto saggio.

In merito al saggio di interessi applicabile in relazione ai contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, che, come detto, è maggiorato di 2 punti percentuale rispetto a quello applicabile in relazione ai contratti non aventi detto oggetto, preme sottolineare che il disposto normativo, all'art. 4, comma 4, statuisce l'inderogabilità dello stesso⁽²⁴⁾. Conseguentemente, il saggio degli interessi applicabile in relazione a contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili non può costituire in alcun modo oggetto di accordo tra le parti: sarà cioè sempre e comunque pari al tasso di riferimento della Bce maggiorato di 9 punti percentuali.

Di converso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, in relazione ai contratti non aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili è data la possibilità alle parti di stabilire un diverso saggio degli interessi. Ciò pur sempre entro certi limiti di cui si dirà più oltre.

Gli accordi tra le parti sulla data del pagamento ovvero

sivo, dopo varie variazioni in aumento ed in diminuzione di quello in vigore il primo giorno nel semestre in questione, potrebbe essere pari a quello in vigore il primo giorno lavorativo del semestre precedente e quindi non comportare alcuna variazione nel tasso concretamente applicabile agli interessi di mora.

⁽²³⁾ Si precisa « italiano » in quanto nella Direttiva 2000/35/CE alcuna disposizione in proposito era stata prevista.

⁽²⁴⁾ Cioè del saggio determinabile in misura pari al tasso di riferimento della Bce maggiorato di 9 punti percentuali e non della sola maggiorazione ulteriore di due punti percentuali.

sulle conseguenze del ritardato pagamento. — Il d.lgs. n. 231/2002, come sopraesposto, agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 1, prevede che le parti possano stabilire specifici accordi in merito al termine di pagamento ed al saggio degli interessi. Questi sono gli unici elementi che possono costituire oggetto di accordi tra le parti; infatti, in nessuna disposizione dello stesso è lasciato intendere che anche la data da cui decorrono gli interessi moratori (« *giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento* ») possa essere oggetto di accordo tra le parti; questa è e rimane quella del giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

In relazione agli elementi che possono costituire oggetto di accordo tra le parti, purtroppo, il legislatore ha ravvisato la necessità di porre dei limiti alla libera contrattazione da cui discendono in quanto, come noto e desumibile dagli studi statistici sopraesposti, nella maggior parte dei casi detta libera contrattazione si concreta in una ingiusta applicazione della « legge del più forte » a danno del più « debole », che deve accettare termini di pagamento lunghi e tassi di interessi (moratori) irrisori od addirittura rinunciare agli stessi.

I limiti posti dal legislatore sono rinvenibili all'art. 7 del decreto laddove ha stabilito che « *l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo* ⁽²⁵⁾ *in danno del creditore* ». Ancora, ha stabilito che « *il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del-*

⁽²⁵⁾ Ai sensi del comma 2, del medesimo articolo, il legislatore ha stabilito che « *si considera gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai*

l'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze [...], applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo ».

Da una attenta lettura di questo specifico articolo del d.lgs. n. 231/2002 apparirebbe rientrare nelle « *conseguenze del ritardato pagamento* » solo ed esclusivamente l'accordo sul saggio degli interessi. Non si ritiene possa rientrare in dette « *conseguenze* » anche un ipotetico accordo tra le parti che preveda una deroga all'automaticità degli interessi moratori e quindi la rinuncia agli interessi di mora in caso di mancato rispetto della scadenza del termine per il pagamento. Questo, infatti, è di per sé nullo in quanto contrario allo stesso disposto letterale della normativa ed alla sua interpretazione teleologica nel contesto della finalità della Direttiva Comunitaria da cui il decreto trova origine e quindi non abbisogna di specifica previsione di nullità. Il decreto in

propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi ».

È chiaro che il concetto di iniquità così genericamente definito risentirà sempre di valutazioni soggettive; così come, ancora per un certo periodo, la corretta prassi commerciale ed i rapporti commerciali tra i contraenti cui fa riferimento il comma 1: sono la stessa prassi commerciale e gli stessi rapporti commerciali tra i contraenti che hanno portato alla necessità di emanare una norma di legge che ponga dei limiti a ovvero riconduca entro limiti « *accettabili* » questa stessa prassi e questi stessi rapporti commerciali.

Purtuttavia, un'indicazione di massima di quello che dovrebbe ragionevolmente ritenersi equo è rinvenibile nella stessa norma di legge laddove stabilisce in 30 giorni la scadenza del termine per il pagamento e determina il saggio degli interessi in misura pari al tasso di riferimento della Bce maggiorato di sette punti percentuali.

Ancora, si ritiene che il saggio degli interessi di mora, in quanto espressione di un risarcimento di danno, debba essere superiore od almeno pari al tasso legale di interesse, tasso questo di riferimento per gli interessi corrispettivi nell'ipotesi di interesse convenzionale (o negoziale) non determinato nella sua misura. Al di sotto della misura pari a quella del tasso legale è ragionevole ritenere che sia iniquo in danno del creditore e quindi nullo e « *sostituito* » da quello previsto all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002.

questione, come suesposto, trova la sua *ratio* proprio nella necessità di evitare e di « combattere » ogni pattuizione contraria alla maturazione degli interessi di mora a seguito del mancato rispetto della scadenza per il pagamento. Peraltro, in nessun « passo » del disposto normativo si rinviene un « *salvo diverso accordo tra le parti* » in relazione a detta questione ⁽²⁶⁾.

Tuttavia, pur insistendo inopinatamente che la clausola di rinuncia agli interessi di mora possa rientrare nelle « *conseguenze del ritardato pagamento* », questa, ai sensi del medesimo comma 1 dell'art. 7, sarebbe indiscutibilmente iniqua in danno del creditore e quindi nulla.

In relazione a quanto sopra preme sottolineare che non può non rientrare nella fattispecie della esclusione degli interessi di mora un'eventuale accordo che preveda un saggio degli interessi pari a zero ⁽²⁷⁾. Stabilire un saggio di interessi pari a zero non è altro che una diversa forma di espressione della volontà di rinunciare agli interessi di mora e quindi non può che essere trattata come la fattispecie della vera e propria rinuncia diretta agli interessi di mora e

⁽²⁶⁾ L'art. 3 stabilisce, infatti, che « *il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori [...]* »; mentre, l'art. 4, c. 2, che « *[...] se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, [...] alla scadenza del seguente termine legale [...]* » e l'art. 5, c. 1, che « *salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi [...] è determinabile in misura pari al [...]* ».

⁽²⁷⁾ Per completezza si rileva che nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo in questione, all'art. 5, viene sostenuto che « *l'articolo 5 introduce la disposizione sulla misura degli interessi di mora siccome indicata dall'art. 3, lett. d) della direttiva, connotandola del carattere dispositivo, di talché le parti possono anche accordarsi nel senso di escludere, o di modulare diversamente, gli interessi di mora [...]* ».

Ciò non trova riscontro né nel disposto della direttiva richiamato, che prevede, così come lo prevede lo stesso d.lgs. n. 231/2002, esclusivamente la possibilità di pattuire un diverso ed equo tasso di interesse, né nella *ratio* della normativa stessa. Ancora, tale affermazione risulta essere in aperto contrasto con quanto poi viene esposto nella stessa Relazione di accompagnamento all'art. 7.

Non ci si spiega come possa essere sfuggita una tale affermazione.

costituire anch'essa clausola contrattuale indiscutibilmente iniqua in danno del creditore e quindi nulla.

In conclusione, poiché la clausola che prevede la rinuncia agli interessi di mora è di per sé nulla o comunque, qualora si volesse sostenere che questa possa costituire oggetto di libero e specifico accordo tra le parti, è da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 7 in quanto indubitabilmente sempre iniqua in danno del creditore, solo gli accordi concernenti il termine di pagamento ed il saggio degli interessi costituiscono, ai sensi dell'art. 7, oggetto di valutazione in merito alla loro possibile iniquità in danno del creditore e quindi alla loro conseguente nullità.

Esaminiamo ora le conseguenze della nullità di cui all'art. 7, comma 1, in relazione agli accordi concernenti il termine di pagamento ed il saggio di interessi ritenuti iniqui nonché all'eventuale clausola di rinuncia agli interessi di mora (come detto, di per sé nulla ovvero sempre e comunque da considerarsi iniqua in danno del creditore e quindi nuovamente nulla).

In aiuto ci viene la Relazione di accompagnamento al decreto laddove, all'art. 7, si legge che la nullità in questione costituisce una nuova « *ipotesi di nullità parziale, alla quale consegue in termini effettuali l'inefficacia della pattuizione in esame* (cioè degli accordi iniqui concernenti il termine di pagamento ed il saggio degli interessi, nonché della clausola di rinuncia agli interessi di mora); ancora, si legge testualmente: « *in definitiva, viene introdotta una nuova ipotesi di nullità parziale testuale, caratterizzata non solo dal tradizionale meccanismo di sostituzione della clausola nulla con la previsione legale ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, ma anche dal più incisivo potere integrativo esercitato ex officio dal giudice* ».

La nullità prevista dall'art. 7 degli accordi iniqui in danno del creditore, tra cui, come suddetto, rientra « a pieno diritto » anche la clausola di rinuncia agli interessi di mora, conduce quindi:

a) all'inefficacia degli stessi;

b) alla loro sostituzione con l'applicazione di quelli previsti dal d.lgs. n. 231/2002.

L'art. 1339 del c.c. stabilisce, infatti, che « *le clausole imposte dalla legge* », e tali sono quelle concernenti gli interessi di mora automatici, « *sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi* », e tali non possono che considerarsi quelle inique in danno del creditore ovvero quella di rinuncia agli interessi di mora che una norma specifica ha stabilito essere automatici, « *apposte dalle parti* ».

In conclusione, qualora gli accordi stipulati nel contratto tra le parti, identificabili o meno tra quelli specificamente previsti come possibili in alternativa a quanto disposto dalla norma, risultino iniqui sono nulli e automaticamente sostituiti da quelli previsti dal d.lgs. n. 231/2002.

Preme puntualizzare che qualora la nullità riguardi la clausola di rinuncia agli interessi di mora verrebbero applicati sia i termini di pagamento previsti all'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, sia il saggio degli interessi di cui al successivo art. 5. Gli effetti della pattuizione di una simile clausola (nulla) avrebbero quindi conseguenze non certo irrilevanti per il debitore⁽²⁸⁾. Di contro, nel caso in cui sia ritenuto nullo o l'accordo concernente il termine per il pagamento ovvero quello inerente il saggio degli interessi, solo l'accordo ritenuto iniquo costituirebbe oggetto di sostituzione con quanto normativamente previsto e gli effetti conseguenti sarebbero presumibilmente più limitati.

4. Le implicazioni di bilancio e fiscali. — Nei pa-

⁽²⁸⁾ Il fatto che il debitore/cliente « pretenda », come già sta accadendo, che il creditore/fornitore sottoscriva una specifica clausola di rinuncia agli interessi di mora non « gioca » che a suo sfavore dal momento che tale clausola è nulla e diverrebbero applicabili i termini di pagamento ed il saggio degli interessi di mora stabiliti dal legislatore nel d.lgs. n. 231/2002.

ragrafi precedenti si è rappresentato che gli interessi di mora, soddisfatte determinate condizioni, maturano per legge automaticamente non necessitando più di azioni specifiche attivate da parte del creditore nei confronti dei propri debitori. Conseguentemente, il creditore, così come il debitore quale controparte nel rapporto di debito/credito, dovrà impegnarsi (con maggiore attenzione rispetto al passato) a monitorare la scadenza del pagamento contrattualmente prevista (ovvero il termine di pagamento cosiddetto « legale »⁽²⁹⁾) rispetto alla data effettiva di pagamento al fine di rilevare con precisione e tempestività gli interessi di mora maturati nel caso in cui non vi sia coincidenza tra queste due (quando cioè la seconda sia successiva alla prima). In altri termini, dalla data di entrata in vigore della norma di legge che disciplina l'automaticità della maturazione degli interessi di mora, in caso di ritardati pagamenti, sia il creditore che il debitore dovranno rilevare in contabilità, rispettivamente, il credito ed il debito per interessi di mora maturati tra la scadenza del pagamento e la data di effettivo pagamento⁽³⁰⁾.

Quanto sopra in corso d'anno, ma alla fine di ciascun periodo amministrativo non è certamente impossibile che taluni crediti siano ancora da incassare e la relativa scadenza

⁽²⁹⁾ V. sopra par. 3 « Il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 », *sub* « Decorrenza degli interessi ».

⁽³⁰⁾ Si precisa che la scrittura contabile attraverso la quale si rileva in partita doppia la maturazione del credito o del debito per interessi di mora dovrà movimentare un conto di credito o di debito intestato ad ogni singolo creditore o debitore nei confronti del quale sono maturati detti interessi di mora e non un unico conto acceso all'insieme dei creditori o debitori nei confronti dei quali sono maturati degli interessi di mora. In altri termini, in relazione ad ogni singolo soggetto nei confronti del quale sono maturati degli interessi di mora (siano questi attivi o passivi) dovrà essere acceso ed intestato uno specifico conto. Il conto crediti o debiti per interessi di mora non nominativo costituirà quindi il cosiddetto capoconto di tutti questi conti analitici/specifici intestati ad ogni singolo creditore o debitore nei confronti del quale sono maturati interessi di mora.

sia già superata, così come, di converso, taluni debiti già scaduti non siano stati ancora pagati. In questi casi gli interessi di mora (rispettivamente, attivi e passivi) hanno già iniziato a maturare; conseguentemente, quelli già maturati tra la data di scadenza del pagamento e la data di chiusura dell'esercizio dovranno essere imputati allo stesso in ossequio al principio della competenza ⁽³¹⁾.

Nel bilancio di esercizio, in relazione a quei crediti e debiti già scaduti, dovranno quindi essere:

- 1) classificati nello stato patrimoniale ⁽³²⁾:

⁽³¹⁾ In merito alla necessaria imputazione degli interessi in ossequio al principio della competenza preme sottolineare che quanto stabilito nel principio contabile del C.N.D.C. & R. concernente i crediti (Doc. n. 15 del gennaio 1996, pagg. 22 e 23), e cioè che « *quando l'incasso di interessi è dubbio, il riconoscimento dei medesimo va sospeso* », non può più ritenersi applicabile. Ciò in quanto:

a) gli interessi di mora in questione maturano per specifica disposizione normativa, a prescindere dalla volontà del creditore (e del debitore). In altre parole, mentre una volta era il creditore che stabiliva se farsi riconoscere o meno gli interessi di mora dal debitore (e ciò anche in considerazione del fatto che il debitore lasciasse presumere che fosse disposto a pagarli), ora al creditore gli interessi di mora devono essere riconosciuti per legge e quindi indubitabilmente devono essere imputati all'esercizio in ossequio del principio della competenza;

b) se l'incasso degli interessi di mora è dubbio, non è certo evitando l'imputazione all'esercizio degli stessi che si rappresenta nel bilancio la loro dubbia esigibilità, ma imputando all'esercizio una svalutazione in relazione alla possibilità di recupero di quelli maturati ed imputati all'esercizio;

c) il principio contabile, qualora vi sia una legge che intervenga sulla stessa materia, viene secondo rispetto alla legge ed è quindi quest'ultima a dover essere applicata ed il principio contabile ad essere disatteso [per approfondimenti in merito alla gerarchia delle fonti si veda per tutti F. PONTANI, *I principi di redazione del bilancio*, in AA.VV. (a cura di A. PALMA), *Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*, II ed., Giuffrè, 1999, pp. 46 e 47; v. anche F. PONTANI, *Gli assegni bancari irregolari di data*, Cedam, 2003, in corso di pubblicazione, per concessione della lettura della bozza del testo].

⁽³²⁾ Ciò salvo l'ipotesi in cui i rapporti di credito e debito commerciali sul fondamento dei quali maturano gli interessi di mora riguardino società controllate, collegate o controllanti. In questo caso i crediti per interessi di mora dovranno essere classificati nelle rispettive voci « C.II.2)

a) alla voce « *C.II.1) Crediti verso clienti* » dell'attivo i crediti per interessi di mora maturati tra la data di scadenza del pagamento e la data di chiusura dell'esercizio⁽³³⁾;

b) alla voce « *D.6) Debiti verso fornitori* » del passivo i debiti per interessi di mora maturati tra la data di scadenza del pagamento e la data di chiusura dell'esercizio;

2) classificati nel conto economico⁽³⁴⁾:

a) alla voce « *C.16.d) proventi diversi dai precedenti* » i ricavi per interessi attivi di mora misurati dai correlati crediti insorti nell'esercizio;

b) alla voce « *C.17) interessi e altri oneri finanziari* » i costi per interessi passivi di mora misurati dai correlati debiti insorti nell'esercizio;

3) rappresentati nella nota integrativa⁽³⁵⁾:

Crediti verso imprese controllate », « *C.II.3) Crediti verso imprese collegate* » e « *C.II.4) Crediti verso controllanti* » ed i debiti per interessi di mora nelle voci « *D.8) Debiti verso imprese controllate* », « *D.9) debiti verso imprese collegate* » e « *D.10) Debiti verso controllanti* ».

⁽³³⁾ I crediti per interessi di mora si ritengono classificabili in detta voce dell'attivo circolante in quanto la natura del debitore è pur sempre quella di « cliente » e la destinazione attribuibile al credito per interessi di mora non può ragionevolmente ricondursi, per la sua durata e le sue condizioni, a quella di un'operazione di finanziamento (classificabile tra le immobilizzazioni finanziarie).

I crediti devono essere iscritti in bilancio in poste distinte secondo la natura dei soggetti verso i quali essi sono vantati; da ciò la classificazione dei crediti di funzionamento nell'attivo circolante e di quelli di finanziamento nelle immobilizzazioni finanziarie. Purtuttavia, qualora un credito di funzionamento integra in sostanza, per durata e condizioni, una vera e propria operazione di finanziamento questo andrà iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie. La classificazione secondo la natura del debitore è quindi subordinata rispetto alla concreta/sostanziale destinazione del credito stesso [in tal senso, tra gli altri, F. DI SABATO, voce *Bilancio (diritto privato)*, in *Enciclopedia del Diritto*, II Aggiornamento, Giuffrè, 1998, p. 144].

⁽³⁴⁾ Vedi per tutti C.N.D.C. & R., *Principi contabili*, Doc. n. 1 della Serie Interpretazioni del Marzo 1998 « *Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi secondo principi contabili* », Giuffrè, pp. 23 e 23.

⁽³⁵⁾ L'illustrazione degli interessi passivi di mora è specificamente prevista dall'art. 2427, comma 1, n. 12 del c.c. [« *La distinzione in questione ... è stata introdotta ... per rendere nota ... la ripartizione degli oneri*

a) i crediti ed i debiti per interessi di mora in essere alla data di chiusura dell'esercizio;

b) gli interessi attivi di mora e quelli passivi imputati nell'esercizio.

I crediti e debiti per interessi di mora rilevati nell'esercizio e da classificare in bilancio come sopra esposto dovranno anche essere oggetto di valutazione alla luce delle disposizioni di cui all'art. 2423 e segg. del c.c.; pertanto:

1) i crediti per interessi di mora, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8, del c.c., verranno iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione;

2) i debiti per interessi di mora verranno iscritti in bilancio al valore nominale⁽³⁶⁾.

È indubbio che qualora il creditore ed il debitore non procedessero ad imputare all'esercizio gli interessi di mora (rispettivamente, attivi e passivi) il loro bilancio di esercizio non rappresenterebbe in modo veritiero e corretto la situa-

*finanziari a seconda della natura del creditore (cioè del soggetto nei confronti del quale sono maturati). Essa, però, per essere significativa, deve consentire al lettore del bilancio di effettuare un collegamento col corrispondente debito finanziario iscritto nello stato patrimoniale, per cui sembra necessario istituire una suddivisione anche riguardo alla natura del debito ed alla sua durata (nel caso di specie, la durata è espressione del tempo trascorso tra la data di scadenza del pagamento e la data di chiusura del bilancio di esercizio)» M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, 1998, p. 714]. Per ciò che concerne, invece, l'illustrazione nella nota integrativa dei ricavi per interessi attivi di mora non vi è alcun obbligo normativo specifico, purtuttavia è ragionevole ritenere che l'illustrazione degli stessi avvenga (in ossequio al disposto di cui all'art. 2427, comma 1, n. 4, del c.c., ovvero di quello di cui all'art. 2423, comma 2, del c.c.) in relazione all'illustrazione della composizione e della valutazione della posta di bilancio concernente i correlati e connessi crediti verso clienti (in tal senso M. GATTI, *La nota integrativa di bilancio. Principi di redazione*, Giuffrè, 1996, pp. 99 e ss.).*

⁽³⁶⁾ Eventuali successive remissioni da parte del creditore non influenzano in alcun modo la valutazione del debito nel bilancio dell'esercizio; la sopravvenienza attiva correlata a dette remissioni costituirà componente positivo solo nell'esercizio in cui queste (le remissioni) avverranno e non prima.

zione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e sugli stessi graverebbero le connesse responsabilità.

La mancata imputazione all'esercizio degli interessi attivi di mora ovvero di quelli passivi avrebbe inoltre delle rilevanti conseguenze qualora questa venisse rilevata in sede di accertamento tributario.

Dal lato del creditore, infatti, in sede di accertamento i verificatori potrebbero determinare gli interessi attivi di mora non imputati all'esercizio ed effettuare una rettifica in aumento del reddito imponibile liquidando la maggiore imposta dovuta e irrogare le relative sanzioni. Di contro, in quanto non imputata all'esercizio⁽³⁷⁾, non verrebbe determinata e riconosciuta quale componente negativo di reddito nessuna eventuale svalutazione connessa a detti interessi attivi di mora (e ciò a prescindere dal fatto che detti interessi non siano mai stati incassati) ovvero nessuna perdita su crediti conseguente alla remissione del debito per interessi di mora concessa nell'esercizio dallo stesso creditore.

Dal lato del debitore, invece, i verificatori potrebbero accertare la mancata imputazione all'esercizio oggetto di verifica della sopravvenienza attiva connessa al mancato pagamento degli interessi passivi ovvero alla remissione del debito per interessi passivi concessa dal creditore in relazione agli interessi maturati nel corso dell'esercizio e/o agli interessi maturati in esercizi precedenti. Conseguentemente, provvederebbero a rettificare in aumento il reddito imponi-

⁽³⁷⁾ « Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 le spese e i componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui risultino imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza, ovvero quando risultino da elementi certi e precisi, in forza di una contabilità regolarmente tenuta » (Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, del 14 febbraio 2001, n. 2168). Nello stesso senso: Cass., Sez. I civ., 19 aprile 1996, n. 3736; Cass., Sez. I civ., 7 febbraio 2000, n. 1318, Cass. Sez. I civ., 15 maggio 1997, n. 4304; Cass., Sez. I civ., 2 maggio 1997, n. 3809.

bile liquidando la maggiore imposta dovuta e irrogando le connesse sanzioni ⁽³⁸⁾.

Ancora, dal lato del debitore, qualora questo abbia imputato all'esercizio non per competenza, ma per cassa gli interessi passivi di mora (cioè solo ed integralmente nel momento in cui li abbia concretamente pagati), i verificatori potrebbero ritenere non deducibili, e quindi effettuare una rettifica in aumento del reddito imponibile liquidando la maggiore imposta dovuta e irrogando le relative sanzioni, la quota parte degli interessi passivi di mora imputati all'esercizio oggetto di verifica che è maturata in esercizi precedenti e quindi di competenza di questi e non di quello oggetto di verifica.

In relazione alla posizione del creditore e ritenendo che lo stesso correttamente imputi all'esercizio gli interessi attivi di mora, sarebbe ragionevole ritenere che nessun problema si possa ravvisare se non quello pratico connesso al computo preciso degli interessi stessi: quello cioè connaturato alla predisposizione di uno scadenziario ove risultino sia la data di scadenza del pagamento che la data di effettivo pagamento, in modo da determinare, per ciascun pagamento ricevuto, oltre la scadenza quanti giorni sono trascorsi ed in relazione a questi determinare gli interessi di mora maturati. Ciò, chiaramente, pur non costituendo un « problema » sostanziale, comporta un dispendio di risorse, sia umane (gli addetti agli uffici acquisti, vendite, incassi e pagamenti ragionevolmente dovranno dedicare parte del loro tempo anche a questo) che finanziarie (certamente non può comportare minori costi l'incremento di lavoro che gli uffici in questione dovranno sopportare), non certo indifferente nel momento in cui lo si debba applicare a realtà aziendali di grandi dimensioni e con un elevato numero di transazioni commerciali.

⁽³⁸⁾ Anche in questo caso, in virtù dell'art. 75, comma 4, del d.P.R. n. 917/86, gli interessi passivi di mora maturati nell'esercizio non verrebbero riconosciuti quali componenti negativi di reddito in quanto non imputati all'esercizio.

Purtuttavia, una questione che potrebbe assumere un certo rilievo e che merita di essere approfondita insorge nel momento in cui la valutazione dei crediti per interessi di mora imputati nell'esercizio viene esaminata dal punto vista fiscale, cioè al fine della determinazione del reddito imponibile.

La normativa fiscale di cui all'art. 71, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che la svalutazione dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio è deducibile sino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi. Il legislatore fiscale non entra, quindi, nel merito della determinazione del « corretto » *quantum* di svalutazione da imputare all'esercizio, ma si limita a stabilire un plafond oltre il quale detto costo non è deducibile in sede di determinazione del reddito imponibile e concorre quindi all'incremento dei componenti positivi di reddito⁽³⁹⁾. Il legislatore fiscale attraverso questo meccanismo ha voluto concedere la possibilità di sottoporre ad imposizione solo quella parte di interessi attivi di mora che sono stati effettivamente incassati, rinviando l'imposizione di quelli non ancora incassati negli esercizi in cui lo saranno; in buona sostanza, da un punto di vista fiscale, è concessa la facoltà che detti componenti positivi di reddito seguano il cosiddetto principio di cassa e non quello della competenza economica.

La valutazione dei crediti per interessi di mora, e quindi l'ammontare della svalutazione da imputare all'esercizio a tale titolo, è differente a seconda che venga seguito il criterio dettato dall'art. 2426 del c.c. ovvero quello stabilito all'art. 71 del T.U.I.R.

Ora, si è in precedenza rappresentato che, da un punto di vista civilistico, il criterio da adottare ai fini della valutazione di detti crediti sia quello del « presumibile valore di

⁽³⁹⁾ Per approfondimenti in materia v. M. LEO, F. MONACCHI, M. SCHIAVO, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, VI ed., Tomo I, Giuffrè, 1999, p. 1085; AA.VV., *Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi*, II ed., IPSOA, 2002, p. 1031.

realizzazione » che, in ossequio al principio della competenza, conduce all'imputazione all'esercizio di una svalutazione di ammontare pari alla valorizzazione del rischio di mancato incasso. Pertanto, è ragionevole ritenere che l'adozione di un diverso criterio di valutazione (e cioè di quello fiscale, che potrebbe condurre all'imputazione all'esercizio di una svalutazione di ammontare pari ai crediti maturati a tale titolo nello stesso, anche qualora una parte degli stessi si ritenga realizzabile) non rappresenterebbe in modo chiaro veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società contravvenendo al disposto normativo di cui all'art. 2423 del c.c. ⁽⁴⁰⁾.

Purtuttavia, ai sensi del comma 2 dell'art. 2426 del c.c., secondo il testo attualmente vigente, è consentito effettuare rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie e quindi è sostanzialmente consentito dallo stesso legislatore civilistico disattendere ai principi della competenza e della prudenza ⁽⁴¹⁾ adottando il cosiddetto principio di cassa di cui alla normativa fiscale anche a scapito della chiara, veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società ⁽⁴²⁾.

⁽⁴⁰⁾ In merito alla questione dell'utilizzo del criterio di valutazione di cui alla normativa fiscale in luogo di quello civilistico e qualora i due non conducano all'imputazione all'esercizio della medesima, in termini di valore assoluto, svalutazione dei crediti per interessi di mora si rinvia a quanto rappresentato dal C.N.D.C. & R. nel Principio contabile « *Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati* », Doc. n. 11 del gennaio 1994, Giuffrè, pp. 18-20, in tema di neutralità del bilancio di esercizio e quindi dell'incompatibilità delle finalità dello stesso con la determinazione del reddito fiscale.

⁽⁴¹⁾ Preme precisare che si disattende al principio della prudenza non soltanto quando si imputano all'esercizio profitti non realizzati e/o non si imputano allo stesso perdite anche se non definitivamente realizzate, ma, viceversa, anche qualora si ecceda nell'applicazione di questa regola (v. C.N.D.C. & R., *Principi contabili*, Doc. n. 11 del gennaio 1994 « *Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati* », Giuffrè, p. 21).

⁽⁴²⁾ Tale mancata rappresentazione è comunque mitigata dal disposto di cui all'art. 2427, comma 1, n. 14, del c.c. laddove è stabilito che « *la nota integrativa deve indicare ... i motivi delle rettifiche di valore ...*

La svalutazione dei crediti per interessi di mora indistintamente o nel rispetto del principio di valutazione di cui all'art. 2426, comma 1, n. 8, del c.c. ovvero secondo il disposto di cui all'art. 71, comma 6, del d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917 sarà consentita solo fino alla data in cui entrerà in vigore il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 concernente la Riforma del diritto societario (c.d. Riforma Vietti). Con tale riforma è stato, infatti, abrogato, con effetto dall'1 gennaio 2004, il comma 2 dell'art. 2426 del c.c. che, come detto, consentiva di effettuare rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie. In termini concreti e per quanto qui di interesse, dal 1° gennaio 2004 non sarà più possibile imputare all'esercizio una svalutazione dei crediti per interessi di mora di ammontare eccedente a quello risultante dall'applicazione del criterio del « presumibile valore di realizzazione » di cui alla normativa civilistica; se così non fosse e si imputasse all'esercizio ugualmente una svalutazione superiore e determinata esclusivamente in applicazione della normativa tributaria è ragionevole ritenere che si contravvenga al disposto di cui agli artt. 2423 (cioè alla chiara, veritiera e corretta rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società) e 2423-bis (cioè ai principi della prudenza e della competenza) del c.c. e che gli amministratori e sindaci incorrano nelle relative e gravose conseguenze.

5. (segue) Le implicazioni di bilancio e fiscali: l'imputazione del pagamento del debitore. — Il credito

eseguite esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche ... risultanti dalle apposite voci del conto economico ».

È indubbio che l'informativa che se ne ricava, anche qualora (e a dire il vero accade assai raramente) nella nota integrativa vengano fornite con estrema precisione e chiarezza tutte le informazioni richieste dalla norma di legge, è certamente meno immediata ed efficace di quella che si avrebbe avuto in mancanza di un siffatto « inquinamento » dei valori di bilancio.

per interessi di mora maturato nell'esercizio ha carattere autonomo⁽⁴³⁾ rispetto al credito principale e, salvo specifico consenso del creditore, deve ritenersi estinto dal pagamento del debitore prima di quello principale. L'art. 1194 del c.c. stabilisce, infatti, che « *il pagamento fatto in conto di capitale e di interessi deve essere imputato prima agli interessi* » e poi al capitale in quanto « *il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore* ».

Il disposto normativo in questione non è certamente una novità, ma la sua doverosa applicazione in combinazione con quello che statuisce l'automaticità degli interessi di mora potrebbe condurre all'insorgenza di problematiche contabili e di bilancio non certo così indifferenti.

In assenza di accordi tra le parti⁽⁴⁴⁾, il pagamento del debitore deve essere contabilmente imputato dal creditore prima ad estinzione del credito per interessi di mora e solo

⁽⁴³⁾ V. per tutti G. MARINETTI, voce « *Interessi* » in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. VIII, Utet, 1962, p. 860.

⁽⁴⁴⁾ L'accordo di entrambe le parti è condizione necessaria ed indubitabile dal momento che se, ai sensi dell'art. 1194 del c.c., vi deve essere uno specifico consenso del creditore vi deve anche essere una correlata e specifica richiesta del debitore; nel silenzio di quest'ultimo il creditore deve necessariamente imputare il pagamento, in ossequio al disposto normativo, prima agli interessi e poi al capitale. Se così non fosse, e quindi imputasse arbitrariamente il pagamento prima al capitale e poi agli interessi, si troverebbe nell'assurda posizione di essersi ingiustificatamente autoarrecato un danno; infatti, se avesse imputato il pagamento (parziale) del debitore prima agli interessi e poi al capitale, ulteriori ricavi per interessi attivi di mora sarebbero maturati a suo favore sul capitale residuo che avrebbe, per differenza tra la sommatoria del credito principale e del credito per interessi di mora e il pagamento ricevuto dal debitore, dovuto ancora incassare.

In relazione alla questione della imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale si osserva che in sede di accertamento tributario (in capo al creditore) i verificatori potrebbero disconoscere ingiustificate imputazioni di pagamento (parziale) prima agli interessi e poi al capitale e provvedere alla determinazione degli interessi attivi di mora che sarebbero maturati sul credito principale residuo e rettificare in aumento il reddito imponibile.

successivamente ad estinzione di quello principale. Di contro, lo stesso debitore dovrà imputare il pagamento effettuato prima al debito per interessi di mora e solo successivamente al debito principale.

Ora, nessun problema insorge se il *quantum* oggetto del pagamento effettuato da parte del debitore è pari alla sommatoria del credito principale e del credito per interessi di mora.

Purtuttavia, ciò non può ritenersi, a tutt'oggi, in prima applicazione della normativa concernente l'automaticità della mora, espressione di un comportamento per così dire « automatico » del debitore. Il debitore provvederà cioè al pagamento per un ammontare pari al solo capitale trascurando, o addirittura considerandoli ancora (come nel passato) non dovuti, se non a seguito di formale richiesta, gli interessi di mora per ritardato pagamento e ritenendo estinto integralmente il proprio debito (di capitale). Ciò, contrariamente a quanto pensi il debitore, condurrà all'inevitabile conseguenza che, ai sensi dell'art. 1194 del c.c., parte del debito principale non sia integralmente estinto e continui a produrre interessi di mora.

Conseguentemente, il debitore, che non iscriverà nel proprio bilancio alcun residuo debito in quanto lo considera estinto integralmente, né tanto meno alcun debito per interessi di mora maturati su quest'ultimo, si troverà nella condizione di aver redatto un bilancio né veritiero, né corretto ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁵⁾ Il debitore, infatti, non avrà imputato all'esercizio né gli interessi di mora maturati sul debito principale sino alla data di pagamento (parziale), né gli interessi di mora maturati a partire da tale data (di pagamento parziale) sul residuo debito. Conseguentemente, in bilancio i suoi debiti saranno inferiori rispetto al dovuto per effetto di detta mancata imputazione all'esercizio del costo per interessi passivi di mora maturato sia sul debito principale che su quello residuo e, correlativamente, i suoi costi saranno inferiori rispetto al dovuto con la conseguenza che il risultato economico dell'esercizio sarà più elevato di quanto avrebbe dovuto essere.

Ancora, il debitore si troverà nella condizione di aver redatto un bi-

Di contro, il creditore, che contrariamente al debitore avrà correttamente imputato all'esercizio gli interessi di mora maturati sul credito principale, avrà anche provveduto ad imputare all'esercizio gli interessi attivi di mora maturati sul credito residuo tra la data del pagamento (parziale) e la data di chiusura dell'esercizio ed a valutare in bilancio sia questi ultimi (cioè i crediti per interessi di mora) che il connesso credito principale residuo secondo il presumibile valore di realizzazione.

Questo comportamento, che dovrebbe essere seguito dal creditore in ossequio alle disposizioni di legge e dei principi contabili, non appare, a ben vedere, così « automatico »: sino ad oggi gli interessi di mora potevano essere pretesi dal creditore solo con la messa in mora del debitore (salvo le ipotesi di cui all'art. 1219, comma 2, del c.c.) ed è ragionevole ritenere che siano stati davvero pochi coloro che hanno potuto sperimentare concretamente l'applicazione del disposto di cui all'art. 1194 del c.c. in presenza di crediti per interessi di mora da incassare.

Preme, pertanto, rappresentare che anche il bilancio di esercizio del creditore potrebbe non essere veritiero e corretto in quanto lo stesso potrebbe:

1) non aver imputato all'esercizio gli interessi attivi di mora maturati sul credito principale sino alla data del pagamento (parziale) del debitore, nonché quelli che sarebbero maturati a partire da tale data sul credito residuo che si avrebbe avuto per effetto della corretta imputazione all'esercizio degli interessi di mora maturati sul credito principale ed in ossequio all'art. 1194 del c.c.;

lancio né veritiero, né corretto nel caso in cui abbia correttamente imputato all'esercizio gli interessi passivi di mora maturati sul debito principale, ma abbia considerato estinto integralmente lo stesso per effetto del pagamento; infatti, se così fosse nel suo bilancio non risulterebbero imputati gli ulteriori interessi passivi di mora maturati a partire dalla data del pagamento (parziale) sul debito principale residuo e risulterebbe ivi iscritto il debito per gli interessi di mora maturati sul debito principale sino alla data di pagamento (parziale) anziché il debito principale residuo.

2) aver correttamente imputato all'esercizio gli interessi di mora maturati sul credito principale sino alla data del pagamento (parziale), ma, contravvenendo al disposto di cui all'art. 1194 del c.c., aver imputato l'intero pagamento al capitale (e cioè ad estinzione del credito principale) e conseguentemente non aver rilevato nessun ulteriore credito per interessi di mora.

Le considerazioni sino ad ora esposte e concernenti la contabilizzazione e valutazione dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio trovano dei limiti, facendone sorgere altre e differenti, nel momento in cui il creditore non dovesse ritenere integralmente incassabili sia il credito principale che il connesso credito per interessi di mora. Infatti, in tale ipotesi il creditore dovrebbe imputare all'esercizio una svalutazione tale per cui i crediti vengano poi iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.

Le questioni che si pongono in proposito possono essere differenti a seconda del fatto che:

1) il debitore non abbia provveduto ad alcun pagamento entro la data di chiusura dell'esercizio;

2) il debitore abbia provveduto al pagamento entro la data di chiusura dell'esercizio, ferma restando sempre l'ipotesi che il debitore provveda al pagamento esclusivamente per un ammontare pari al debito principale.

Nella prima ipotesi, e cioè in quella in cui il pagamento del debito non avvenga nell'esercizio in cui questo è scaduto, il creditore provvederebbe all'imputazione all'esercizio degli interessi attivi di mora maturati tra la data di scadenza del pagamento e la data di chiusura dell'esercizio valutando il correlato credito al presumibile valore di realizzazione. La svalutazione così determinata ed imputata all'esercizio condurrà alla rettifica del credito per interessi di mora.

Nell'esercizio successivo, quando il debitore provvederà al pagamento per un ammontare pari al debito principale, il creditore dovrà imputare lo stesso (*ex art. 1194 del c.c.*)

prima agli interessi a poi al capitale; tuttavia, nell'ipotesi in questione si è assunto che il credito per interessi di mora fosse rettificato da un fondo svalutazione, pertanto il creditore dovrà procedere prima a rettificare definitivamente il credito per interessi di mora utilizzando integralmente il connesso fondo svalutazione ed a determinare gli ulteriori interessi di mora maturati tra la data di inizio dell'esercizio e la data di pagamento (parziale) e solo successivamente considerare la differenza (cioè il credito per interessi di mora complessivamente maturato tra la data della scadenza del pagamento e quella di effettivo pagamento al netto del fondo svalutazione risultante dal bilancio di esercizio) incassata a seguito del pagamento (parziale) effettuato da parte del debitore.

Il credito principale, in presenza di un fondo svalutazione crediti per interessi di mora, risulterà quindi estinto in misura superiore rispetto a quanto in precedenza considerato in assenza dello stesso, ma mai potrà risultare integralmente incassato dal momento che matureranno sempre degli interessi di mora tra la data di chiusura dell'esercizio precedente e la data di effettivo pagamento (parziale).

Conseguentemente, fatta salva l'ipotesi di un'imputazione all'esercizio di una svalutazione superiore al dovuto, che condurrebbe alla redazione di un bilancio non veritiero e corretto (come detto ciò almeno a partire dal 1° gennaio 2004 con l'entrata in vigore della Riforma Vietti), il bilancio dell'esercizio in cui non è ancora avvenuto il pagamento da parte del debitore non presenta, in relazione all'oggetto in questione, alcun problema di veritiera e corretta rappresentazione. Di contro, questioni di corretta e veritiera rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società potrebbero presentarsi nell'esercizio successivo in relazione alle modalità di imputazione del pagamento (parziale) effettuato dal debitore; le fattispecie sarebbero, infatti, le medesime di quelle suesposte.

Quanto sopra in presenza di un pagamento del debitore nell'esercizio successivo alla sua scadenza.

Questioni più complesse intervengono nel momento in cui il debitore provveda al pagamento nel medesimo esercizio in cui il proprio debito è scaduto.

Il pagamento del debitore, come detto, deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale, pertanto alla fine dell'esercizio il credito per interessi di mora maturato sino alla data del pagamento (parziale) risulta estinto e nessuna svalutazione può essere imputata in relazione a questo credito; di contro sarà insorto un ulteriore credito per interessi di mora sul residuo credito principale e solo in relazione a questo potrà essere imputata all'esercizio una svalutazione.

Purtuttavia, data, per così dire, l'« inesperienza » pratica nell'imputazione del pagamento del debitore prima agli interessi e poi al capitale, il creditore potrebbe erroneamente imputare il pagamento prima al credito principale e solo successivamente al credito per interessi di mora; conseguentemente, il creditore provvederebbe, altrettanto erroneamente, ad imputare all'esercizio una svalutazione correlata ad un credito per interessi di mora che in realtà è già stato estinto ovvero, in considerazione del fatto che sul credito principale residuo sarebbero comunque maturati degli interessi di mora, ad un credito per interessi di mora che è in essere per un importo inferiore a quello che il creditore ritterrebbe di vantare. In conclusione, il bilancio di esercizio che il creditore andrebbe a redigere sarebbe indubbiamente non veritiero e corretto per il fatto che nello stesso non risulterebbe imputato il credito principale residuo (ma bensì il credito per interessi di mora), non risulterebbero imputati gli interessi di mora maturati sul credito principale residuo a partire dalla data di pagamento (parziale), nonché potrebbe risultare imputata una svalutazione superiore al dovuto per effetto dell'erronea imputazione del pagamento prima al capitale e poi agli interessi.

Per completezza si osserva che qualora vi fosse la richiesta del debitore ed il conseguente consenso del creditore

affinché il pagamento possa ritenersi imputabile prima al capitale e poi agli interessi tutte le questioni di cui si è trattato in detto paragrafo sarebbero limitate alla corretta imputazione all'esercizio degli interessi di mora maturati sul credito principale sino alla data del pagamento (parziale) ed alla corretta valutazione in bilancio del correlato credito per interessi di mora e quindi alla corretta determinazione della svalutazione da imputare all'esercizio. Pertanto, in siffatta ipotesi (imputazione del pagamento prima al capitale e poi agli interessi) il bilancio di esercizio, sia del creditore che del debitore, non sarebbe veritiero e corretto sostanzialmente nel momento in cui non fossero stati imputati all'esercizio gli interessi di mora, rispettivamente attivi e passivi, nonché, dal (solo) punto di vista del creditore, qualora non fosse stata imputata all'esercizio una svalutazione in ossequio ai principi della competenza e della prudenza.

6. Conclusioni. — Gli interessi di mora, alla luce del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maturano automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento e qualsiasi patto contrario è di per sé nullo. Il computo degli stessi avviene in considerazione dei termini di pagamento e del saggio di interesse stabiliti dalla stessa norma di legge ovvero, sempre che in relazione a questa risultino equi per il creditore, secondo i termini ed al saggio di interesse pattuiti dalle parti nel contratto.

Gli interessi di mora così determinati devono essere imputati all'esercizio per competenza e classificati nel conto economico nella voce « *C.16.d) proventi diversi dai precedenti* », se attivi, e nella voce « *C.17) interessi e altri oneri finanziari* », se passivi.

Il credito per interessi di mora dovrà essere iscritto all'attivo dello stato patrimoniale, tra i crediti verso clienti, al presumibile valore di realizzazione.

Il debito per interessi di mora dovrà essere iscritto al valore nominale al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso fornitori.

Nella nota integrativa, sia del creditore che del debitore, gli interessi di mora maturati nell'esercizio dovranno essere analiticamente rappresentati e commentati in relazione al loro computo ed alla valutazione dei correlati crediti e debiti.

Se così non fosse il bilancio di esercizio non rappresenterebbe in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Inoltre, in caso di accertamento tributario i verificatori potrebbero determinare gli interessi maturati (e non imputati) nell'esercizio, peraltro senza riconoscere alcuna eventuale correlata svalutazione, e liquidare la maggior imposta dovuta, nonché irrogare le connesse sanzioni.

Il credito per interessi di mora maturato nell'esercizio gode di una sua autonomia e deve ritenersi (*ex art. 1994 del c.c.*, salvo vi sia specifica richiesta da parte del debitore ed accettazione del creditore) estinto dal pagamento del debitore prima di quello principale. Da ciò consegue che qualora il pagamento fosse parziale (pari cioè al solo credito principale) il credito principale non risulterebbe estinto integralmente e quindi sul residuo maturerebbero ulteriori interessi di mora. Di una siffatta situazione deve esserne data una chiara, veritiera e corretta rappresentazione in bilancio, altrimenti si contravverrebbe anche in questo caso al disposto normativo di cui agli artt. 2423 e segg. del c.c.